Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 gennaio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1976, n. 933.

Concessione della bandiera di istituto militare alla scuola specialisti dell'Aeronautica militare di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di istituto militare alla scuola specialisti dell'Aeronautica militare di Taranto.

La bandiera sarà custodita presso il comando della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. 934.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Massimo e dei SS. Martiri, in Piana Crixia.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 8 novembre 1975, integrato con dichiarazione 9 novembre 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Massimo, in frazione S. Massimo del comune di Piana Crixia (Savona), e dei SS. Martiri, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 28

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976, n. 910)

La data del decreto del Presidente della Repubblica numero 910/1976, concernente: « Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale alpini, in Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1977, deve intendersi: « 25 novembre 1976 » e non: « 26 novembre 1976 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1976.

Nomina del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 619, il quale stabilisce, tra l'altro, che il presidente del Consiglio anzidetto dura in carica cinque anni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del C.N.E.L., in dipendenza della vacanza determinatasi da tempo in tale incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Bruno Storti è nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio che decorre dalla data del presente decreto.

Il decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 116

(714)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1976.

Nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619, la quale stabilisce, tra l'altro, che il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio medesimo, essendo scaduti, da tempo, dalla carica i membri del Consiglio stesso, nominati con decreto 5 ottobre 1964;

Viste le designazioni effettuate, per il tramite dei Ministeri competenti, dalle organizzazioni sindacali e dagli enti interessati;

Considerato che per la ripartizione dei posti attribuiti ai rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 (fatta eccezione dei rappresentanti dei dirigenti di azienda), nonchè dei posti attribuiti ai rappresentanti delle imprese di trasporto di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2, si è verificato, tra le organizzazioni interessate, un disaccordo che non è stato possibile comporre, nonostante i tentativi esperiti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa, in data 14 dicembre 1976;

Viste le designazioni effettuate, per dette categorie, dal Consiglio dei Ministri ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 3;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, lettera *g*), numeri 1 e 2 della legge citata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il quinquennio, che decorre dalla data del presente decreto, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto come segue:

Carniti Pierre, Bentivogli Franco, Beretta Danilo, Pastorino Elio, Trentin Bruno, Ravenna Ruggero e Fazio Nicola, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Romei Roberto, Sartori Paolo, Turtura Donatella, Verzelli Silvano e Ravecca Lino, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri;

Boni Piero, in rappresentanza dei lavoratori del turismo;

Romano Leonardo e Vanni Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Fantoni Angelo, Lama Luciano e Simoncini Franco, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti;

Garavini Sergio e Carignani Millo, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Ancona Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Macario Luigi, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Scheda Rinaldo, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende municipalizzate;

D'Elia Fausto e Paretti Orazio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Natali Giorgio e Aluisetti Giuseppe, in rappresentanza dei professionisti;

Schwarz Emma, Zito Francesco, De Marzi Fernando, Parlagreco Attilio e Bigi Selvino, in rappresentanza dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

Germozzi Manlio, Coppa Giorgio e Marino Romualdo, in rappresentanza delle attività artigiane;

Bruschi Pietro, Vigone Luciano e Cintolo Giorgio, in rappresentanza delle cooperative di produzione e di consumo;

Mattei Franco, Carli Guido, Savona Paolo e Perruzzi Franco, in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria;

Gaetani Alfonso, Daniele Mario e Diana Alfredo, in rappresentanza delle imprese agricole;

Alesi Massimo e Prantera Antonio, in rappresentanza delle imprese commerciali;

Forcignanò Giovanni, Rizzo Giambattista e Sarzina Giacomo, in rappresentanza delle imprese di trasporto;

Perusini Perusino, in rappresentanza degli istituti di credito ordinario;

Savio Emanuela, in rappresentanza delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno;

Padoa Fabio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Murzi Alessandro, in rappresentanza degli imprenditori della pesca;

Cagli Umberto, in rappresentanza delle imprese turistiche;

Giacchetto Giuseppe, in rappresentanza delle imprese municipalizzate;

Petrilli Giuseppe, in rappresentanza dell'I.R.I.;

Reggio Giuseppe e Orlandi Flavio, in rappresentanza degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

Cacciafesta Remo, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Coppini Mario Alberto, designato dal Consiglio superiore di statistica;

Balducci Fausto, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;

Liguori Francesco, designato dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

Migliardi Aldo, designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Mazzocchi Giancarlo, designato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Quagliariello Ernesto, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Mancusi Angelo, designato dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura;

Papi Giuseppe Ugo, De Meo Giuseppe e Di Nardi Giuseppe, designati dall'Unione accademica nazionale.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina dell'esperto designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di cui alla lettera *g*), n. 1, dello stesso art. 2 della legge anzidetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117

(715)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1976.

Riapertura dei termini per l'iscrizione al registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1976;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per l'iscrizione al registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa e per la trasmissione del bilancio;

Sentita la commissione di cui all'art. 7 della legge 172/1975;

Decreta:

I termini per l'iscrizione al registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa istituito con l'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172

e per la trasmissione del bilancio delle testate redatto secondo il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1976, sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 58

(716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.N.I. per un triennio;

Visto il telegramma con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato quale proprio rappresentante, nel consiglio predetto, il dott. Giovanni Nasi, in sostituzione dell'avvocato Pino Leccisi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione dell'organo sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. in sostituzione dell'avv. Pino Leccisi, dimissionario.

Il dott. Giovanni Nasi durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(527)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico missionario « Cristo Re », in Negrar.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 27 aprile 1954 la ditta Laboratorio farmaceutico missionario « Cristo Re » fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Negrar (Verona), preparati galenici;

Vista la lettera in data 25 ottobre 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmaceutico missionario « Cristo Re » l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Negrar (Verona) concessa con decreto ACIS del 27 aprile 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(212)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1976.

Inizio del corso di laurea in storia, indirizzo antico, presso l'Università della Calabria per l'anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto dell'Università della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università della Calabria;

Veduta la proposta della facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1976-77 presso l'Università della Calabria avrà inizio, con il primo anno, il corso per il conseguimento della laurea in storia, indirizzo antico.

Tale corso funzionerà con tutti gli altri corsi previsti dai decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974 e 11 ottobre 1976.

Con successivo decreto, sarà fissato il numero degli studenti da ammettere al suddetto corso di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(657)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1976.

Determinazione del numero degli iscritti ammessi al corso di laurea in storia, indirizzo antico, presso l'Università della Calabria per l'anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo della Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università della Calabria;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972; 18 luglio 1973; 30 agosto 1974; 11 ottobre 1976 e 30 ottobre 1976, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1976-77 (2) l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1976, relativo alla determinazione del numero degli iscritti ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1976-77, presso l'Università della Calabria è integrato nel modo seguente:

facoltà di lettere e filosofia: 1° anno (corso di laurea in storia, indirizzo antico): studenti n. 20.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(658)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, in Vicenza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede in Vicenza, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Lego S.p.a. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, con sede in Vicenza, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(601)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Mole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1976 e 4 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(529)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975, 12 febbraio 1975, 26 febbraio 1976, 27 febbraio 1976 e 28 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(530)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede in Milano, stabilimento di Lodi, frazione San Grato.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(532)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza;

Viste le dimissioni del sig. Lorenzo Restuccia da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 28 settembre 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Antonio D'Orsi in sostituzione del sig. Lorenzo Restuccia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio D'Orsi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Lorenzo Restuccia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(239)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del sig. Nicolò Delich da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 5250 del 22 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Ireos Zanzariello in sostituzione del sig. Nicolò Delich, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ireos Zanzariello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Nicolò Delich, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone del mobile triveneto », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone del mobile triveneto », che avrà luogo a Padova dal 16 al 21 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(25)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 6 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(27)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Nautic - Salone nazionale della nautica », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Nautic - Salone nazionale della nautica », che avrà luogo a Napoli dal 12 al 20 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

(28) p. *Il Ministro*: CARTA

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Mantova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcune province.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 11 ottobre 1934, nonché i propri decreti in data 10 marzo 1948, 2 febbraio 1949 e 30 novembre 1972, con i quali la Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mantova, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 18 novembre 1966 e del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mantova, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Modena, Reggio Emilia e Rovigo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(254)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova;

Considerato che il sig. Italo Baravelli membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste con la circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati alla organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 9531 del 5 luglio 1974, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luigi Tosi in sostituzione del sig. Italo Baravelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Italo Baravelli membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Luigi Tosi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Mantova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Italo Baravelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(604)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976 e 11 novembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività, o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(484)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., in Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., con sede in Ferrara, con effetto dal 24 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., con sede in Ferrara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(531)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Calza Bloch, in Milano, stabilimenti in Bellusco, Spirano, Trieste e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Cal-

za Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia, con effetto dal 20 aprile 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 14 gennaio 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Bologna e Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Calza Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia, è prolungata fino al 14 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(482)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976 e 21 ottobre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Viste le dimissioni del sig. Ezio Frattini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 9696 del 15 ottobre 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dott. Antonino Jannello in sostituzione del sig. Ezio Frattini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonino Jannello è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Ezio Frattini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Varese.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Varese nel giorno 23 novembre 1976, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e dei coadiutori dattilografi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 23 novembre 1976, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di analisi matematica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(535)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale « Sorgente Santa Croce »

Con decreto 15 dicembre 1976, n. 1594, la Società per azioni « Sorgente Santa Croce », con sede legale a Canistro (L'Aquila) presso l'albergo Gran Paradiso, è stata autorizzata alla vendita, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata Sorgente Santa Croce, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Pietro di Carida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Pietro di Carida (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305/M)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306/M)

Autorizzazione al comune di Castellabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castellabate (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307/M)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308/M)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309/M)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310/M)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311/M)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312/M)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.217.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315/M)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.385.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317/M)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318/M)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320/M)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.916.000, per la copertura del disavanzo conomico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322/M)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(323/M)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326/M)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329/M)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330/M)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331/M)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332/M)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333/M)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334/M)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335/M)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336/M)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Neoneli (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337/M)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Boroneddu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338/M)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Assolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339/M)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340/M)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 24.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341/M)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. cambio Rend. 5%. — Data: 26 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Caserta. — Intestazione: Natale Paolino nato a Grazzanise il 22 novembre 1926. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 Mod. cambio Rend. 5%. — Data: 12 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Firenze. — Intestazione: Chiari Elia nato a Firenze il 21 maggio 1896. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. cambio Rend. 5%. — Data: 2 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Cappiello Antonio nato a Napoli il 14 maggio 1916. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: lire 20.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 Mod. cambio Rend. 5%. — Data: 5 agosto 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Avellino. — Intestazione: Tedesco Giuseppe nato a Sorbo Serpico (Avellino) il 12 aprile 1905. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 75.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 20 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,05	882,05	882,20	882,05	882 —	882,05	881,95	882,05	881,95	882,05
Dollaro canadese	872,75	872,75	873 —	872,75	872,75	872,70	872,80	872,75	872,80	872,75
Franco svizzero	352,23	352,23	352,10	352,23	352,25	352,20	352,05	352,23	352,05	352,25
Corona danese	148,75	148,75	148,60	148,75	149 —	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75
Corona norvegese	165,86	165,86	165,90	165,86	166 —	165,85	165,90	165,86	165,90	165,85
Corona svedese	207,69	207,69	207,60	207,69	207,75	207,65	207,61	207,69	207,61	206,70
Fiorino olandese	350,165	350,165	350,05	350,165	350,30	350,15	350,25	350,165	350,25	350,15
Franco belga	23,872	23,872	23,87	23,872	23,90	23,86	23,88	23,875	23,88	23,85
Franco francese	177,32	177,32	177,10	177,32	177,25	177,30	177,30	177,32	177,30	177,30
Lira sterlina	1514,40	1514,40	1515 —	1514,40	1513,70	1514,30	1514,30	1514,40	1514,30	1514,40
Marco germanico	366,60	366,60	366,50	366,60	366,60	366,60	366,55	366,60	366,65	366,60
Scellino austriaco	51,63	51,63	51,60	51,63	51,60	51,62	51,64	51,63	51,64	51,60
Escudo portoghese	27,48	27,48	27,45	27,48	27,35	27,48	27,50	27,48	27,50	27,50
Peseta spagnola	12,845	12,845	12,84	12,845	12,84	12,84	12,846	12,845	12,846	12,85
Yen giapponese	3,04	3,04	3,04	3,04	3 —	3,04	3,039	3,04	3,039	3,05

Media dei titoli del 20 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,400
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,875
» 5 % (Beni esteri)	89,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,775
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,575
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	92,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882 —
Dollaro canadese	872,775
Franco svizzero	352,14
Corona danese	148,75
Corona norvegese	165,88
Corona svedese	207,65
Fiorino olandese	350,207
Franco belga	23,876
Franco francese	177,31
Lira sterlina	1514,35
Marco germanico	366,575
Scellino austriaco	51,635
Escudo portoghese	27,49
Peseta spagnola	12,845
Yen giapponese	3,039

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia

(Manifestazione 1976)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1977 e dell'esito della manifestazione televisiva « Chi? ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie M n. 31310:
L. 200 milioni abbinato al concorrente Liliana Mazzari;

2) Biglietto serie G n. 35668:
L. 150 milioni abbinato al concorrente Simona Benucci;

3) Biglietto serie AU n. 34349:
L. 125 milioni abbinato al concorrente Silvano Rocchi;

4) Biglietto serie O n. 30504:
L. 110 milioni abbinato al concorrente Gennaro Muselli;

5) Biglietto serie AR n. 65389:
L. 105 milioni abbinato al concorrente Mauro Silli;

6) Biglietto serie N n. 65763:
L. 100 milioni abbinato al concorrente Gabriele Bongiorno.

B) Premi di seconda categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7) Bigl. serie A n. 85702;
8) Bigl. serie D n. 28952;
9) Bigl. serie E n. 92747;
10) Bigl. serie F n. 11708;
11) Bigl. serie F n. 57298;
12) Bigl. serie I n. 07252;
13) Bigl. serie I n. 69317;
14) Bigl. serie R n. 23469;
15) Bigl. serie S n. 74557;
16) Bigl. serie T n. 50564;
17) Bigl. serie AD n. 11440;
18) Bigl. serie AL n. 86953;
19) Bigl. serie AP n. 96339;
20) Bigl. serie AT n. 85998;
21) Bigl. serie BA n. 02285;
22) Bigl. serie BC n. 05818;
23) Bigl. serie BF n. 73808;
24) Bigl. serie BO n. 01355;
25) Bigl. serie BO n. 13269;
26) Bigl. serie BT n. 02479;
27) Bigl. serie BV n. 83199;
28) Bigl. serie CC n. 16647;
29) Bigl. serie CC n. 20085;
30) Bigl. serie CC n. 49920.

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

31) Bigl. serie B n. 04808;
32) Bigl. serie B n. 12018;
33) Bigl. serie C n. 35059;
34) Bigl. serie D n. 35513;
35) Bigl. serie F n. 52787;
36) Bigl. serie G n. 50819;
37) Bigl. serie G n. 54045;
38) Bigl. serie I n. 78014;
39) Bigl. serie L n. 61447;
40) Bigl. serie L n. 67610;
41) Bigl. serie N n. 38564;
42) Bigl. serie N n. 63935;
43) Bigl. serie N n. 68023;
44) Bigl. serie O n. 25299;
45) Bigl. serie O n. 89347;
46) Bigl. serie P n. 33782;
47) Bigl. serie Q n. 08024;
48) Bigl. serie Q n. 48289;
49) Bigl. serie Q n. 76518;
50) Bigl. serie R n. 06785;
51) Bigl. serie U n. 57944;
52) Bigl. serie Z n. 36243;
53) Bigl. serie AA n. 45086;
54) Bigl. serie AA n. 94860;
55) Bigl. serie AB n. 61517;
56) Bigl. serie AB n. 68897;
57) Bigl. serie AC n. 08453;
58) Bigl. serie AC n. 16613;
59) Bigl. serie AC n. 34666;
60) Bigl. serie AC n. 95767;
61) Bigl. serie AF n. 58578;
62) Bigl. serie AG n. 88786;
63) Bigl. serie AI n. 18625;
64) Bigl. serie AI n. 85561;
65) Bigl. serie AI n. 86508;
66) Bigl. serie AL n. 31849;
67) Bigl. serie AL n. 34634;
68) Bigl. serie AL n. 58583;
69) Bigl. serie AN n. 77167;
70) Bigl. serie AO n. 36696;
71) Bigl. serie AQ n. 32468;
72) Bigl. serie AR n. 63720;
73) Bigl. serie AS n. 31862;
74) Bigl. serie AU n. 60295;
75) Bigl. serie AV n. 44176;
76) Bigl. serie BC n. 87561;
77) Bigl. serie BD n. 22693;
78) Bigl. serie BE n. 62303;
79) Bigl. serie BG n. 15083;
80) Bigl. serie BI n. 62152;
81) Bigl. serie BM n. 21214;
82) Bigl. serie BM n. 44250;
83) Bigl. serie BM n. 44748;
84) Bigl. serie BM n. 55584;
85) Bigl. serie BN n. 12608;
86) Bigl. serie BO n. 06918;
87) Bigl. serie BO n. 52847;
88) Bigl. serie BO n. 69970;
89) Bigl. serie BO n. 87644;
90) Bigl. serie BP n. 18731;
91) Bigl. serie BP n. 91099;
92) Bigl. serie BS n. 46185;
93) Bigl. serie BT n. 25297;
94) Bigl. serie BU n. 77303;
95) Bigl. serie BU n. 98983;
96) Bigl. serie BZ n. 30003;
97) Bigl. serie BZ n. 35719;
98) Bigl. serie BZ n. 80008;
99) Bigl. serie CB n. 88057;
100) Bigl. serie CB n. 98329.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie M n. 31310 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie G n. 35668 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie AU n. 34349 L. 2.500.000;
4) Biglietto serie O n. 30504 L. 2.300.000;
5) Biglietto serie AR n. 65389 L. 2.200.000;
6) Biglietto serie N n. 65763 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 24 biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 70 biglietti vincenti i premi di terza categoria L. 150.000 ciascuno.

(663)

Avviso di rettifica

L'importo della deduzione per ettara relativa al simbolo di deduzione a_2 di cui al prospetto delle deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione per il comune di San Pietro Mosezzo (Novara) già sezione del comune omonimo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 1946, è di L. 30.

(494)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della « Latteria sociale turnaria di Cornappo di Taipana - Soc. coop. a r.l. », in Taipana.

Con delibera del 22 dicembre 1976, n. 4300, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Latteria sociale turnaria di Cornappo di Taipana - Soc. coop. a r.l. », in Cornappo di Taipana (costituita il 4 settembre 1927 con atto notaio Tassini di Udine) il dott. Ugo di Martino, commercialista in Udine, via Deciani n. 95.

(219)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 novembre 1976 dal sig. Vossich Marino, nato a Trieste il 13 aprile 1928, e qui residente in via G. Frescobaldi 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Vossini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Vossich Marino è ridotto nella forma italiana di Vossini.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Vossich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Cecchi Adriana, nata a Trieste il 6 dicembre 1918.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 gennaio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(257)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competete autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 65

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(261)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cremona, posto non potuto ricoprire per mancanza di partecipanti al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1975 (cfr. nota del procuratore generale di Brescia n. 2126/75 del 4 marzo 1976);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammisione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i *documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui* all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in *cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:*

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato *medico deve essere rilasciato* dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, *addì 26 novembre 1976*

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 34

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Brescia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cremona indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(262)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Savona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Savona, posto non potuto ricoprire per esclusione dell'unico candidato partecipante al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato il 21 novembre 1975 (cfr. decreto del procuratore generale di Genova in data 16 giugno 1975);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Savona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante. alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 33

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Savona indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(263)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, ventiquattro posti di assistente tecnico, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disponsizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda su carta bollata nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno ai detti Corpi oltre il termine stabilito. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe, parametro 143) della qualifica di assistente tecnico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti dovranno dichiarare nella domanda quale delle seguenti prove pratiche (gruppo *A*, o *B*, o *C*), cui preliminarmente saranno sottoposti, intendano sostenere per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei:

Gruppo A:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione in uso nei laboratori chimici per le correnti operazioni di analisi o di preparazione chimica, quali:

filtrazione o raccolta di un precipitato, sia a pressione ordinaria che sotto vuoto;

distillazione frazionata sotto vuoto;

mescolanza di soluzioni a concentrazione nota per ottenere una soluzione a concentrazione data;

separazione, per centrifugazione, di liquido da solido;

determinazione di acidità, alcalinità e misura del pH di soluzioni, con impiego di cartine reattive;

pesata tecnica e di precisione;

misura di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

determinazione del peso specifico di un liquido o di un solido.

Gruppo B:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

eseguire misure elettriche e controllo di circuiti elettronici;

eseguire misure dinamometriche dei materiali (metalli, gomma, tessuti);

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

creare, utilizzare e misurare flussi d'aria o di altri gas e di loro miscele.

Gruppo C:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

approntare preparati per esami microbiologici;

applicare le tecniche della disinfezione e la sterilizzazione dei materiali;

approntare piccoli animali da esperimento per prove di laboratorio;

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto comando: . . . .

(452)

Posti d'impiego civile per assistenti tecnici di radiologia medica nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica spettanti ai sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 ed in particolare l'art. 57, primo comma;

Visto l'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 2 aprile 1975, n. 108, con la quale è istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1976, con il quale si dispone il trasferimento di ventuno unità nel predetto ruolo, giusto il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 108;

Tenuto conto della riserva da operare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per cui devono essere attribuiti alle categorie riservatarie trenta posti;

Verificata una residua disponibilità di centoquarantanove posti nel citato ruolo;

Decreta:

Sono disponibili, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, centoquarantanove posti di assistente tecnico di radiologia medica, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, appo-

sita domanda su carta bollata nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica e di essere inoltre disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno ai detti Corpi oltre il termine stabilito. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il *personale militare della* Marina, alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma del presente bando, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di assistente tecnico di radiologia medica, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 55 *Difesa, foglio n.* 149

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa)
Data e luogo di nascita . .
Data di arruolamento nel Corpo . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .

Data conseguimento pensione vitalizia . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . .
Eventuali sedi di gradimento . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto comando: . . .

(450)

Posti d'impiego civile per coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi del Ministero per i beni culturali e ambientali, riservato ai sottufficiali delle Forze armate dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, cinquantasei posti di coadiutore dattilografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda su carta bollata da L. 1.500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo (parametro 133) l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 10 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto comando: . . . .

(454)

Posti d'impiego civile per disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, diciannove posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda su carta bollata, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di disegnatori restitutisti o calcolatori dell'Istituto geografico militare, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare. Sarà loro assegnato il parametro 143.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

saggio grafico di disegno cartografico da eseguirsi per incisione con strumentazione meccanica su supporto plastico trasparente ricoperto di apposita vernice.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che la amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . .

Data e luogo di nascita . . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . .

(453)

Posti d'impiego civile per assistente disegnatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina, ventuno posti di assistente disegnatore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda su carta bollata nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno ai detti Corpi oltre il termine stabilito. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe, parametro 143) della qualifica di assistente disegnatore, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

calcolo di un elemento o gruppi di elementi semplici di macchina e riproduzione in disegno meccanico completo di quote, tolleranze, simboli.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa)
Data e luogo di nascita . . .
Data di arruolamento nel Corpo .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato .
. . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Eventuali sedi di gradimento . . .

Data, ...

Firma

.

Visto comando: .

(451)

Posti d'impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, quarantasette posti di assistente tecnico, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda su carta bollata, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe, parametro 143) della qualifica di assistente tecnico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

uso della canna metrica e della rotella metrica del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi e della macchina calcolatrice limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato
. . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . .

(455)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze diplomatiche e consolari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 26 novembre 1976, all'art. 7, lettera *A)* prove obbligatorie, sotto la voce «diritto civile», dove è scritto: «...Invalidità ed *efficacia*», leggasi: «...Invalidità ed *inefficacia*».

(665)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) vacante nel comune di Palermo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1858 in data 3 febbraio 1976, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo; bando pubblicato nei modi di legge ed in particolare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1976 e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 1976;

Visto il proprio decreto n. 4472 in data 31 agosto 1976, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice per il concorso anzidetto, decreto pubblicato tra l'altro nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 dell'11 settembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 4472/B del 6 ottobre 1976, con il quale si è proceduto alla ammissione dei candidati che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il termine prescritto (5 maggio 1976);

Visti i verbali della sopraindicata commissione relativi alle operazioni concorsuali svoltesi in Palermo il 7, 9 e 10 dicembre 1976 e ritenutili regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice per il concorso di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) vacante nel comune di Palermo e la seguente graduatoria di merito degli idonei:

1. Di Bella Porfirio . . . . . punti 184,77
2. Novara Vincenzo . . » 158,31

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e all'albo del comune di Palermo.

Palermo, addì 23 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1858 in data 3 febbraio 1976, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 6143 in data 23 dicembre 1976, con il quale sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi e la graduatoria degli idonei;
Considerato che al primo posto della graduatoria si è classificato il dott. Porfirio Di Bella per cui lo stesso deve essere dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

Il dott. Porfirio Di Bella è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in quella della regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 23 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

(404)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Arco (Trento).

(632)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(631)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(629)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(630)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(626)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(627)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA-CAPPIA " » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(636)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(634)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di batteriologia e virologia;

un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(628)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(635)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallarate (Varese).

(669)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale II;

un posto di primario di anestesia e rianimazione II del dipartimento di rianimazione e unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallarate (Varese).

(670)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **32.**

Approvazione del rendiconto della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1974.

(*Omissis*).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1976)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **33.**

Modifiche allo statuto della comunità montana della Val Sarmento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Val Sarmento ».

a) All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comuni:

i comuni non classificati montani, limitrofi al territorio della comunità montana, di concerto con la stessa, possono chiedere di far parte, con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della comunità saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

b) Il secondo comma dell'art. 12 è così modificato:

La giunta della comunità è costituita dal presidente e da sei membri tra i quali è compreso un vice presidente. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente e la giunta.

c) Il secondo comma dell'art. 14 è così modificato:

La giunta è presieduta dal presidente. In sua assenza dal vice presidente.

d) Il secondo paragrafo dell'art. 16 è così modificato:

Convoca e presiede le riunioni del consiglio e quelle della giunta. In caso di impedimento o di assenza lo sostituisce il vice presidente.

e) Il primo comma dell'art. 19 è così modificato:

La comunità provvederà alla prima costituzione dei propri uffici con personale comandato da enti locali e dalla Regione su richiesta nominativa della comunità stessa. La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dello statuto per la disciplina del personale e degli uffici.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

f) Il secondo comma dell'art. 21 è così modificato:

Il consiglio della comunità decide le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle forze politiche, sindacali ed economiche della zona, svolge le consultazioni dei cittadini, delle organizzazioni e degli enti interessati; nonchè delle province e dei circondari interessati alla predisposizione del piano, a norma dell'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1973, **n.** 27.

All'art. 21 sono aggiunti i seguenti commi:

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi e i propri strumenti urbanistici, a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; dovranno trasmettere al presidente della comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività non appena adottati.

La comunità entro 20 giorni, può formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico, sociale e territoriale.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

La comunità, per il periodo di preparazione dei piani quinquennali, potrà infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici regolatori sono approvati con leggi regionali; i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

g) L'art. 22 è così modificato:

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, e successive modificazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, la comunità montana redigerà entro due anni, con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore urbanistico comunitario, comprendendo, ove occorra, anche il territorio o parte di esso, di comuni limitrofi non classificati montani.

h) Il quarto comma dell'art. 23 è così modificato:

Debbono essere, inoltre, inviate alla competente sezione del comitato per il controllo degli atti dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 27 del 9 ottobre 1973, modificato dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, salvo quanto previsto dalla predetta legge n. 28.

All'art. 23 sono aggiunti i seguenti commi:

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei comuni costituenti la comunità e, in caso di parità di comuni, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Sono dichiarati applicabili agli organi della comunità i controlli previsti per i comuni.

i) L'art. 27 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servono di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscono il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **34.**

Modifiche allo statuto della comunità montana del Melandro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana del Melandro:

a) All'art. 7 si aggiunge la seguente lettera:

p) può nominare apposite commissioni composte da consiglieri comunitari per lo studio di particolari materie.

b) All'art. 10 si aggiunge il seguente comma:

Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente e della giunta il consiglio comunitario sarà presieduto dal consigliere più anziano.

c) L'ultimo comma dell'art. 19 è così modificato:

La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dello statuto.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

d) Al primo comma dell'art. 20 è aggiunta, dopo « di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva », la dizione « modificata e integrata dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1976, n. 28 ».

e) All'art. 21 si aggiunge il seguente comma:

La comunità, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, potrà infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per il piano stralcio annuale, programmi di opere e di interventi redatti sulla base di indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

f) L'art. 23 è così modificato:

La comunità montana può redigere, con lo stesso procedimento previsto per l'adozione del piano quinquennale di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore-urbanistico comunitario.

g) All'art. 25 si aggiunge il seguente comma:

Il servizio di tesoreria deve essere affidato ad un istituto o azienda di credito operante nella Regione.

h) L'art. 28 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti del collegio dei revisori dei conti, delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendano.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **35.**

Modifiche allo statuto della comunità montana del Lagonegrese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana del Lagonegrese:

a) Il terzo comma dell'art. 21 è così modificato:

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

b) L'art. 29 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servono di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. 36.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale del soppresso ente « Gioventù italiana » trasferito alla regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale del soppresso ente « Gioventù italiana » trasferito alla regione Basilicata per effetto della legge 18 novembre 1975, n. 764, è inquadrato nel ruolo del personale della Regione con effetto dal 17 gennaio 1976, con le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale di ruolo è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella *A* allegata alla stessa legge e tenuto conto delle equiparazioni risultanti dalla tabella *B* allegata alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 3.

Il personale non di ruolo è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, con i criteri di corrispondenza fissati dalla tabella *A* allegata alla presente legge, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per le singole qualifiche dalla tabella *A* allegata alla legge regionale n. 16 del 1974. In mancanza di tale titolo di studio l'inquadramento avviene nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 4.

Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano, in sede di inquadramento, le norme della legge regionale n. 16 del 1974 riportate agli articoli 119, 121, comma secondo, 125 e 126.

Art. 5.

Lo stesso personale è iscritto, ai fini dell'assistenza malattia, all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), fatte salve le opzioni già esercitate a favore di altri enti previdenziali.

Art. 6.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 la tabella organica del personale della Regione, di cui all'art. 26 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è incrementata dei seguenti posti:

Livello	Qualifica funzionale	Incremento posti
V	Collaboratore	20
III	Operatore	5
	Totale . . .	25

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 160 milioni, si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 31 del bilancio per l'esercizio 1976.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci, con copertura sulle entrate derivanti alla Regione dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1976

VERRASTRO

TABELLA *A*

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DI RUOLO DEL SOPPRESSO ENTE « GIOVENTU' ITALIANA » - TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MANSIONI SVOLTE ALLE QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO.

Mansioni svolte presso l'ente di provenienza	Qualifica di inquadramento nel ruolo regionale
Direttore e vice direttore - economo e aiuto economo - segretario e addetto di segreteria - assistente sanitario e sociale - capo gruppo assistenti e assistente (educatrici di comunità)	Collaboratore
Magazziniere	Assistente
Cuoco e aiuto cuoco - guardarobiera e aiuto guardarobiera - dispensiera - giardiniere	Operatore
Custode-bagnino	Commesso

(435)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770210)